



PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO



TRIBUNALE ORDINARIO  
DI TRENTO



PROTOCOLLO  
PER LA NOMINA DI AVVOCATI ALL'INCARICO DI  
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO  
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

tra

**Provincia Autonoma di Trento**  
**Tribunale di Trento**  
**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento**

premessi che

- il presente protocollo nasce dall'esigenza di creare una disciplina degli incarichi di amministratore di sostegno affidati ad avvocati iscritti all'Albo degli avvocati del foro di Trento e praticanti iscritti al relativo Registro: attraverso la disciplina delle modalità di assegnazione degli incarichi, nonché dei principi generali di svolgimento dell'incarico, il Tribunale di Trento e l'Ordine degli avvocati di Trento intendono favorire la presentazione di disponibilità dei singoli professionisti allo svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno, con lo scopo di superare l'attuale sistema che prevede il conferimento dei singoli incarichi a prescindere dalla previa formulazione di disponibilità da parte del singolo professionista;
- il protocollo si inserisce nell'ambito delle azioni del Tavolo provinciale per l'amministratore di sostegno, istituito presso la Provincia autonoma di Trento ai sensi della L.P. 4/2011, con l'intento di favorire altresì la realizzazione di analoghe convenzioni che coinvolgano gli Ordini professionali e le ulteriori organizzazioni pubbliche e private interessate al tema
- dell'amministrazione di sostegno;

si conviene quanto segue

a) le premesse fanno parte integrante della presente convenzione;

b) Formazione dell'elenco

L'Ordine degli Avvocati di Trento si incarica di formare un elenco di iscritti all'Albo degli avvocati e al Registro dei praticanti avvocati, che manifestino la disponibilità ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, per le situazioni in cui il Giudice Tutelare ne ravvisi l'esigenza e l'opportunità, ad esempio nei casi di maggior difficoltà di gestione patrimoniale, di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, nonché in generale in presenza di situazioni di conflittualità. Sono escluse le situazioni di malattia psichica grave che comportino particolari problematiche gestionali o di relazione per le quali si rende necessaria l'individuazione di una persona con specifiche professionalità.

Il Giudice Tutelare provvede all'individuazione e alla nomina dell'amministratore di sostegno sulla base dei nominativi inseriti nell'elenco, secondo un principio di turnazione, tenendo in considerazione il numero, le caratteristiche e la complessità di incarichi affidati a ciascun professionista e la residenza e la sede dello studio di quest'ultimo, nei limiti altresì delle disponibilità di ciascun professionista. Il conferimento di ciascun incarico di amministratore di sostegno all'avvocato o praticante avvocato viene registrato, all'atto del giuramento dell'amministratore di sostegno, nella scheda di rilevazione statistica - da rendere tracciabile per consentire la verifica della completezza dei dati - attualmente in uso in forza dell'accordo stipulato dal Tribunale di Trento con la Provincia Autonoma di Trento, e quindi periodicamente trasmesso all'Ordine degli Avvocati con il supporto della Cancelleria e dell'Associazione "Comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino".

La gestione dell'elenco è affidata all'Ordine degli avvocati di Trento che si avvarrà della commissione per l'amministrazione di sostegno istituita al proprio interno: l'Ordine provvede alla tenuta dell'elenco sulla base della disponibilità espressa dai singoli professionisti anche per aree geografiche (da intendersi quelle corrispondenti alle ex Preture di Borgo, Cavalese, Cles e Tione) e periodicamente dagli stessi rinnovata, nonché sulla base delle segnalazioni pervenute dal Giudice Tutelare relativamente a problematiche riscontrate nello svolgimento degli incarichi affidati.

c) Principi generali nello svolgimento dell'incarico

Gli avvocati e praticanti avvocati nominati amministratori di sostegno svolgono l'incarico affidato con attenzione alla cura della persona del beneficiario e con diligente gestione dei rapporti giuridici ed amministrativi facenti capo allo stesso. Dopo la nomina, il professionista amministratore di sostegno individua i soggetti - familiari e non - che si occupano del beneficiario, coinvolgendo se del caso i Servizi sociali territoriali e le ulteriori organizzazioni pubbliche e private interessate, operando affinché nei limiti di ciascuna situazione concreta si possa creare attorno a ciascun beneficiario una rete di relazioni, supporti e servizi utile al suo benessere, nel rispetto e nei limiti delle competenze di ciascuna figura professionale coinvolta.

d) Formazione

L'Ordine degli Avvocati si incarica di proporre un percorso formativo, rivolto agli iscritti, sulle tematiche etiche, giuridiche ed amministrative inerenti lo svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno e più in generale il sostegno alle persone fragili. Si incarica altresì di organizzare periodicamente occasioni di aggiornamento formativo rivolto agli iscritti facenti parte dell'elenco di cui sopra.

e) Incarichi professionali all'avvocato/ads: possibilità e limiti

Il Giudice Tutelare potrà prevedere già nell'atto di nomina dell'avvocato amministratore di sostegno di affidare allo stesso il potere di rappresentanza e difesa in giudizio del beneficiario o un incarico professionale stragiudiziale, qualora tale necessità sia emersa nella fase istruttoria del relativo procedimento di nomina. Diversamente, qualora tale necessità si manifesti in un momento successivo, nel presentare istanza di autorizzazione al Giudice Tutelare il legale amministratore di sostegno - se ritenuto - potrà manifestare la propria disponibilità ad assumere direttamente l'incarico.

In entrambi i casi, qualora ne ricorrano i presupposti, il legale amministratore di sostegno si attiverà senza necessità di specifica autorizzazione del Giudice Tutelare per ottenere l'ammissione del beneficiario al patrocinio a spese dello Stato.

Nell'ipotesi in cui il beneficiario non possenga i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese per la rappresentanza e difesa in giudizio del beneficiario saranno liquidate dal Giudice Tutelare all'amministratore di sostegno secondo i parametri dettati dalle vigenti tabelle ministeriali e comunque tenuto conto delle disponibilità patrimoniali del beneficiario, salva la possibilità per l'amministratore di sostegno di richiedere preventivamente al Giudice Tutelare l'autorizzazione alla richiesta di distrazione delle spese.

f) Rimborso spese ed indennità

Il presente protocollo ha la finalità di stabilire criteri conformi ispirati a equità per determinare l'indennità spettante agli amministratori di sostegno, indirizzando l'amministratore di sostegno nella formulazione dell'istanza volta ad ottenere l'indennità prevista dalla legge. Tale indennità deve essere garantita a chiunque senta l'esigenza di veder ristorati il tempo e le risorse personali dedicate alla gestione del beneficiario e dei suoi interessi, in particolare laddove tali attività siano particolarmente numerose e/o complesse.

Al fine di semplificare l'attività del Giudice Tutelare, è opportuno che le istanze per la liquidazione dell'indennità vengano formulate con cadenza annuale contestualmente alla presentazione del rendiconto, e riguardino solo l'attività svolta durante l'anno precedente (1.1 - 31.12). Qualora sussista un onere di rendicontazione del patrimonio diverso dal criterio annuale, oppure qualora l'istanza abbia ad oggetto un arco temporale inferiore a tale periodo, si potrà determinare l'indennità secondo le modalità che si riportano di seguito, effettuando

un calcolo proporzionale dei giorni di effettivo svolgimento dell'incarico. L'amministratore di sostegno dovrà evidenziare tale circostanza nell'istanza per la liquidazione dell'indennità. Per la liquidazione dell'indennità dell'amministratore di sostegno si dovrà tenere in considerazione l'entità del patrimonio amministrato, le difficoltà incontrate nella cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali e non, ed altresì i risultati del servizio svolto. Si applicheranno i criteri di cui all'allegato 1): Modello sperimentale di liquidazione di indennità.

g) Fase di sperimentazione - revisione ed integrazioni

Considerato il carattere innovativo delle presenti linee guida, si concorda l'avvio di una fase di sperimentazione nel corso della quale saranno organizzate occasioni di divulgazione delle linee guida, anche con l'intervento dei Giudici Tutelari. Periodicamente saranno organizzati momenti di confronto per valutare la concreta applicazione delle linee guida, apportando alle stesse le modifiche o integrazioni necessarie.

h) Tutele

Le disposizioni contenute nel protocollo si applicano anche alle tutele e curatele, ove compatibili.

Allegato: modello sperimentale per la liquidazione dell'indennità


Trento, 29 maggio 2017

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Assessore alla salute e alle politiche sociali  
avv. Luca Zeni




TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO  
Presidente

dott. Guglielmo Avolio



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO  
Presidente

avv. Andrea de Bertolini



## MODELLO SPERIMENTALE PER LA LIQUIDAZIONE DI INDENNITA'

Per la determinazione dell'indennità si prende come riferimento il patrimonio liquido del beneficiario, intendendosi per tale tutte le somme di denaro giacenti nel conto corrente e quelle variamente investite.

Nell'ipotesi di patrimonio carente o comunque inferiore a €. 1.000,00= o di segno negativo, il Giudice Tutelare può riconoscere un'indennità che l'amministratore di sostegno può prelevare solo se e allorquando il patrimonio sia in attivo, per non aggravare la situazione debitoria.

La base di calcolo è quindi rappresentata dalle liquidità risultanti al termine del periodo oggetto di rendicontazione che in linea di massima corrisponde al 31 dicembre di ogni anno; in caso di periodo inferiore si determina l'ammontare alla data del termine dell'ufficio che corrisponde a quello indicato nel rendiconto. L'indennità si riferisce alle attività di ordinaria amministrazione incluse nel decreto di nomina e relative a tale tipologia di patrimonio (es. apertura e chiusura di conti correnti, pagamento retta casa di cura, etc.)

Si propongono le seguenti percentuali di calcolo:

compendio patrimoniale "liquidità"	percentuale di indennità
da 1.000 a 15.000	10,00%
da 15.001 a 50.000	5,00%
da 50.001 a 100.000	2,00%
da 100.001 a 300.000	1,50%
da 300.001 a 1.000.000	1,00%
oltre 1.000.001	0.50%

L'indennità base così calcolata può essere ridotta nel caso in cui il reddito complessivo annuo sia inferiore al fabbisogno del beneficiario; può altresì essere aumentata nella misura ritenuta opportuna dal Giudice Tutelare in caso di gestione ordinaria complessa (ad esempio: in presenza di immobili) o di attività di gestione straordinaria riferita alla cura della persona o degli interessi patrimoniali della stessa. E' onere dell'amministratore di sostegno evidenziare nell'istanza di liquidazione l'entità del patrimonio amministrato, l'attività concretamente svolta e anche le difficoltà incontrate nella cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali e non.

L'amministratore di sostegno può chiedere in ogni momento la ripetizione delle spese sostenute per il proprio beneficiario (es. marche da bollo) previa allegazione del giustificativo di spesa.